SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 1992.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Foligno - manifestazione 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1991;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale di Foligno - manifestazione 1992 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale di Foligno - manifestazione 1992, abbinata alla corsa equestre «Giostra della Quintana» avrà inizio il 13 aprile 1992 e si concluderà il 14 giugno 1992.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti ventiquattro serie composte dal 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, il giorno 14 giugno 1992, alle ore 11, presso Palazzo Giusti-Orfini «Sala Nemetria» - Via Umberto I n. 7, Foligno.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 14 giugno 1992, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i dieci cavalieri partecipanti alla «Giostra della Quintana».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalieri ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalieri sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della competizione e sarà fornita dalla giuria di gara.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di concorrenti vincenti, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalieri partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalieri eventualmente classificatisi.

Nel caso di giudizio *ex aequo* di più cavalieri per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i cavalieri classificatisi *ex aequo* per tale posto.

Nel caso di giudizio *ex aequo* di più cavalieri per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalieri giudicati *ex aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai concorrenti in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale di Foligno - manifestazione 1992, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 9 giugno 1992.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 11 del giorno 14 giugno 1992.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Foligno per le ore 20 di giovedì 11 giugno 1992.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1992
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 374

92A2621

DECRETO 21 maggio 1992.

Determinazione dell'aggio di vendita sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1992 e 1° luglio 1993.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 569, e l'art. 7 della annessa convenzione fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi per l'esercizio della fabbricazione e della vendita dei fiammiferi sul territorio nazionale, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923 e successive proroghe della convenzione stessa;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 30 dicembre 1983, con il quale viene prorogata la predetta convenzione tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 14 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura unica dell'8 per cento;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad un aggiornamento della misura dell'aggio da corrispondersi dal Consorzio ai rivenditori generi di monopolio per la vendita dei fiammiferi al pubblico;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della citata convenzione, si è raggiunta un'intesa con il predetto Consorzio per l'elevazione dell'aggio di vendita sui fiammiferi al 9,50% a decorrere dal 1° luglio 1992 ed al 10% a decorrere dal 1° luglio 1993;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° luglio 1992, l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura del 9,50%.

A decorrere dal 1° luglio 1993, l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura del 10%.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1992

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992
Registro n. 37 Finanze, foglio n. 384

92A2647

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 maggio 1992.

Autorizzazione all'ospedale S. Martino di Genova a ristrutturare le sale operatorie e inclusione ed esclusione di sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1989 con il quale l'ospedale S. Martino di Genova è stato autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale XIII GE4 intesa ad ottenere per l'ospedale S. Martino di Genova l'autorizzazione per la ristrutturazione delle sale operatorie autorizzate con decreto ministeriale 25 gennaio 1989; l'inclusione dei seguenti sanitari: Solari dott. Giovanni, Pesce dott. Gian Paolo, Giacomelli dott. Fabio, Porta dott. Antonio, e il depennamento dei dottori: Murialdo dott. Antonino, Ceri dott.ssa Anna Maria, Castigione dott. Felice;

Vista la relazione favorevole, in data 14 maggio 1991, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 5 marzo 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di cornea debbono essere eseguite presso le ristrutturate sale del blocco operatorio della divisione di oculistica.

Art. 2.

L'ospedale S. Martino di Genova è autorizzato a cancellare dall'équipe responsabile del trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 1989, i seguenti sanitari:

Murialdo dott. Antonino aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Ceri dott.ssa Anna Maria, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Castigione dott. Felice, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova,

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Solari dott. Giovanni, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Pesce dott. Gian Paolo, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Giacomelli dott. Fabio, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova;

Porta dott. Antonio, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale S. Martino di Genova.

Art. 3.

Il presidente dell'unità sanitaria locale XIII GE4 di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2622

DECRETO 14 maggio 1992.

Autorizzazione all'ospedale «G. Fornaroli» di Magenta al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 72 di Magenta in data 30 gennaio 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «G. Fornaroli» di Magenta;

Vista la relazione favorevole, in data 11 ottobre 1991, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 5 marzo 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «G. Fornaroli» di Magenta è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso la sala per le specialità, presso il comparto operatorio sito al secondo piano del corpo F dell'ospedale «G. Fornaroli» di Magenta.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Prosperi dott. Luciano, primario della divisione di oculistica dell'ospedale «G. Fornaroli» di Magenta;

Ferentini dott. Fabio, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale «G. Fornaroli» di Magenta;

Mignemi dott.ssa Licia, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale «G. Fornaroli» di Magenta;

Bertarelli dott. Franco, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale «G. Fornaroli» di Magenta.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità socio-sanitaria locale n. 72 di Magenta è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2623

DECRETO 19 maggio 1992.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 5 Finalese di Pietra Ligure al trapianto di osso, cartilagine, tendini, strutture nervose periferiche (nervi), vasi sanguigni e pelle da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 5 Finalese di Pietra Ligure in data 15 febbraio 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di osso, cartilagine, tendini, strutture nervose periferiche (nervi), vasi sanguigni e pelle da cadavere a scopo terapeutico presso l'unità sanitaria locale n. 5 Finalese di Pietra Ligure;

Vista la relazione favorevole, in data 13 maggio 1991, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 novembre 1991;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'unità sanitaria locale n. 5 Finalese di Pietra Ligure è autorizzata al trapianto di osso, cartilagine, tendini, strutture nervose periferiche (nervi), vasi sanguigni e pelle da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di osso, cartilagine, tendini, strutture nervose periferiche (nervi), vasi sanguigni e pelle devono essere eseguite presso il primo padiglione chirurgico del reparto operatorio al quarto piano degli ospedali riuniti di Pietra Ligure dell'unità sanitaria locale n. 5 Finalese di Pietra Ligure.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Spotorno dott. Lorenzo, primario della divisione di ortopedia e traumatologia dell'unità sanitaria locale n. 5 Finalese di Pietra Ligure;

Morasso dott. Vittorio, aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia dell'unità sanitaria locale n. 5 Finalese di Pietra Ligure;

De Michieli dott. Arturo, assistente della divisione di ortopedia e traumatologia dell'unità sanitaria locale n. 5 Finalese di Pietra Ligure;

Romagnoli dott. Sergio, assistente della divisione di ortopedia e traumatologia dell'unità sanitaria locale n. 5 Finalese di Pietra Ligure;

Moraca dott. Giuseppe, assistente della divisione di ortopedia e traumatologia dell'unità sanitaria locale n. 5 Finalese di Pietra Ligure;

Presotto dott. Luigi, assistente della divisione di ortopedia e traumatologia dell'unità sanitaria locale n. 5 Finalese di Pietra Ligure.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 5 Finalese di Pietra Ligure è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2624

DECRETO 22 maggio 1992.

Modificazioni all'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 21 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218/1991;

Vista la direttiva n. 91/249/CEE del 19 aprile 1991, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 124 del 18 maggio 1991 e la direttiva n. 91/620/CEE del 22 novembre 1991, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 334 del 5 dicembre 1991, con le quali è stato modificato l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con l'aggiunta della *Efrotomicina* tra gli «antibiotici» e degli *Alluminati di calcio sintetico* tra gli «agenti leganti, antiagglomeranti o coagulanti», ed è stata prorogata la durata dell'autorizzazione di alcuni additivi riportati in allegato;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge del 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente agli allegati al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

ALLEGATO

1) Alla parte I, principi attivi, *A)* antibiotici, è aggiunta la voce seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Efrotomicina	$C_{59}H_{88}N_2O_{20}$	Suinetti	4 mesi	4	32.000	8	—	30-11-1992
		Suini	6 mesi	4	32.000	6		30-11-1992

2) Alla parte VII, leganti antiagglomeranti e coagulanti, è aggiunta la voce seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alluminati di calcio sintetico	Miscugli di alluminati di calcio con un tenore da 35 a 51% da Al_2O_3 tenore massimo in molibdenio: 20 mg/kg	Pollame, conigli e suini	—	—	—	20.000	Tutti i mangimi	30-11-1992

a) Nella parte *A)* «Antibiotici», nella colonna «durata dell'autorizzazione», la data del «30-11-1991» è ogni volta sostituita da quella del «30-11-1992» per le seguenti voci:

«Avoparcina»;

«Salinomicina sodica»;

«Avilamicina»;

«Efrotomicina».

b) Nella parte *D)* «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» nella colonna «durata dell'autorizzazione», la data del «30-11-1991» è sostituita da quella del «30-11-1992» per le seguenti voci:

«Meticlorpindolo/metilbenzoquato»;

«Lasalocide sodico»;

«Maduramicina ammonio»;

«Robenidina»;

«Narasin/Nicarbazina».

c) Nella parte *G)* «Agenti conservanti», nella colonna «durata dell'autorizzazione», la data del «30-11-1991» è sostituita da quella del «30-11-1992» per la voce «Acido metilpropionico».

d) Nella parte *L)* «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti», nella colonna «durata dell'autorizzazione», la data del «30-11-1991» è sostituita da quella del «30-11-1992» per la voce «Alluminati di calcio sintetico».

92A2649

ORDINANZA 29 maggio 1992.

Norme sanitarie per lo spostamento degli animali della specie bovina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 27 giugno 1991, n. 248, recante disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina;

Vista l'ordinanza 4 ottobre 1991 concernente il piano di eradicazione della pleuropolmonite contagiosa essudativa bovina;

Considerato l'accertamento di focolai di pleuropolmonite contagiosa bovina in allevamenti di alcune regioni italiane;

Ritenuto opportuno dettare norme intese a disciplinare lo spostamento interregionale dei bovini al fine di esercitare un più efficace controllo sanitario sugli spostamenti dei bovini per la profilassi e la lotta contro la malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. I bovini da trasportare, a qualsiasi titolo e con qualunque automezzo, con destinazione fuori del territorio delle regioni o delle province autonome in cui ha sede l'allevamento di provenienza degli stessi animali, devono essere sottoposti alla visita veterinaria prima del carico da parte del veterinario ufficiale della unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La visita veterinaria dei bovini di cui al primo comma deve essere integrata dal controllo sanitario sull'intero allevamento.

3. Il veterinario ufficiale incaricato della visita deve, a conferma dell'esito favorevole della stessa, compilare l'attestazione sanitaria a tergo del modello 4, previsto dal vigente regolamento di polizia veterinaria, citato in premessa.

4. L'esito favorevole del controllo sull'allevamento, deve essere attestato dal veterinario ufficiale a tergo della dichiarazione di provenienza modello 4.

5. Nel caso degli animali in partenza dai mercati bestiame, fiere o mostre e destinati a regioni diverse da quelle ove hanno sede i citati concentramenti, la dichiarazione di cui al terzo comma del presente articolo è redatta dal veterinario ufficiale competente, limitatamente alle condizioni sanitarie dell'animale proveniente dal mercato o altro concentramento.

6. Oltre alle attestazioni di cui ai precedenti commi, il modello 4 deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare esattamente il proprietario o detentore, l'allevamento di origine o provenienza e i contrassegni di identificazione degli animali. I bovini da trasportare devono essere identificati con i contrassegni di cui ai decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968 o con altri contrassegni ufficiali. Nel caso di bovini privi dei suddetti contrassegni o per i quali l'identificazione ufficiale non è prevista, tali animali devono essere marcati, prima dello spostamento, con marca auricolare riportante:

a) le ultime tre cifre del codice Istat riferite al comune ove ha sede l'allevamento;

b) la sigla della provincia;

c) il numero progressivo assegnato all'allevamento su base comunale dalla unità sanitaria locale competente per territorio; in tal caso l'obbligo della identificazione decorre dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. L'attestazione sanitaria di cui al modello 4 ha validità due giorni a decorrere dal rilascio.

8. Per i bovini sottoposti a controllo sierologico nei confronti della pleuropolmonite contagiosa bovina, deve essere riportato sul modello 4 anche l'esito e la data del controllo.

Art. 2.

1. Il modello 4 di cui alla presente ordinanza deve essere rilasciato in triplice copia per ogni destinazione.

2. Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato alla unità sanitaria locale di partenza, per almeno un anno. Una copia del predetto modello deve, entro 24 ore dalla data del rilascio, essere inviata dal servizio veterinario della unità sanitaria locale di provenienza a quello della unità sanitaria locale di destinazione, che effettueranno nell'ambito della normale vigilanza sugli allevamenti e sui concentramenti di animali, gli opportuni controlli. La copia che scorta gli animali deve essere consegnata, al momento dello scarico, al destinatario il quale deve provvedere, entro le 24 ore successive, alla consegna al servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio annotando gli eventuali ritardi nella consegna sullo stesso modello.

3. Se gli animali sono destinati ad un macello pubblico o privato, detta copia deve essere ritirata al momento dello scarico degli animali dal veterinario ufficiale che esplica le funzioni ispettive nel macello stesso.

Art. 3.

1. Per qualsiasi spedizione di bovini nel territorio nazionale, la dichiarazione di provenienza (mod. 4) di cui all'art. 31 del regolamento di polizia veterinaria citato nella premessa, deve essere accuratamente compilata dal proprietario o detentore degli animali da spedire in modo che risultino chiaramente indicati la unità sanitaria locale, il nome e cognome del proprietario e l'indirizzo dell'allevamento. In aggiunta a quanto sopra lo speditore deve indicare, su apposito foglio allegato, i contrassegni di identificazione dei bovini che vengono spediti.

Art. 4.

1. Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo il trasporto accuratamente puliti e disinfettati. A comprova dell'avvenuta disinfezione debbono portare il cartello di cui al settimo

comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Sul cartello, oltre alle indicazioni dell'ottavo comma del succitato articolo, devono essere riportate la targa dell'automezzo e l'indicazione dell'ora e del posto dell'avvenuta disinfezione.

Art. 5.

1. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, citata in premessa salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 6.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A2667

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 maggio 1992.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Sun Alliance vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 18 luglio 1990 e le successive modificazioni ed integrazioni presentata dalla Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera in data 23 gennaio 1992, n. 220211, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova:

1) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico; con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

9) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

10) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

11) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

12) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa revisionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa revisionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

14) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e revisionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e revisionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

16) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile e di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile e di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

18) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

19) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

20) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) tariffa di opzione, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa revisionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

22) tariffa di opzione, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa revisionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

23) tariffa di opzione al termine del differimento per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

24) tariffa di opzione al termine del differimento per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

25) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

26) coefficienti per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 1);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 2);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 3);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 5);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 6);

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 7);

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 8);

35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 9);

36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 10);

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 11);

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, a premio unico, su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 12), 13), 14) e 15);

39) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

40) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

41) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

42) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A2625

DECRETO 28 maggio 1992.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Sun Alliance vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 18 luglio 1990 e le successive modificazioni ed integrazioni presentata dalla Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera n. 221114 del 2 aprile 1992, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali, presentate dalla Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova:

1) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per solo caso di morte;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo iniziale, a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% dell'importo iniziale, a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per il calcolo del valore di riduzione delle tariffe di cui ai punti 3) e 5);

8) condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica;

9) condizioni speciali di polizza da applicare ad assicurazioni sulla vita stipulate da dipendenti o agenti;

10) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio annuo;

11) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio annuo;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 11);

13) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

14) condizioni speciali di polizza comprensive delle clausole di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 13);

15) condizioni di polizza regolanti l'applicabilità a contratti emessi in forma collettiva delle tariffe di assicurazione temporanea per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità (a premio annuo o unico), di capitale o di rendita certa in caso di premorienza utilizzate per l'emissione di contratti individuali;

16) condizioni di applicazione alle collettive vita non di puro rischio delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A2626

DECRETO 28 maggio 1992.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione in vigore, presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 1° ottobre e 13 dicembre 1991 e la successiva modificazione in data 2 aprile 1992 della società Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di trasformazione da applicare a contratti stipulati in tariffe di assicurazione in vigore;

Vista lettera in data 22 aprile 1992, n. 221235, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali

di trasformazione presentate dalla società Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano, da applicare a contratti stipulati nelle seguenti tariffe:

1) tariffa 52M/F: assicurazione di rendita vitalizia differita con adeguamento automatico a premio annuo costante, con controassicurazione,approvate con decreto ministeriale n. 8279 del 6 luglio 1973;

2) tariffa 25/V assicurazione mista a capitale con adeguamento automatico a premio costante, approvata con decreto ministeriale n. 10439 del 20 novembre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A2627

DECRETO 28 maggio 1992.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Bayerische S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 2, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 aprile 1992 presentata dalla Bayerische S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista lettera n. 221448 del 12 maggio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Bayerische S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensiva della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0% e 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0% e 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 5).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A2628

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 maggio 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale», in Borore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 12 novembre 1965 con il quale la società cooperativa «Latteria sociale», con sede in Borore (Nuoro), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Antonio Marteddu ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il citato dott. Marteddu ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli, per motivi di salute;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Graziano Diana, nato a Nuoro il 18 luglio 1950 e residente in Nuoro, via Cedrino n. 44, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale», con sede in Borore, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 12 novembre 1965, in sostituzione del dott. Antonio Marteddu, dimissionario.

Roma, 13 maggio 1992

Il Ministro: MARINI

92A2629

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 28 maggio 1992.

Deroga al divieto di pesca intorno all'isola dell'Asinara.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 83 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1991, concernente il divieto di transito e sosta delle navi nelle acque circostanti l'isola dell'Asinara;

Vista la legge n. 41/1982;

Considerato che la prefettura di Sassari ha chiesto di concedere una deroga ai divieti di avvicinamento all'isola dell'Asinara posti dal predetto decreto a favore dei pescatori di Stintino;

Considerato che i pescatori professionali di Stintino, avendo in dotazione piccole unità abilitate alla pesca costiera locale, non hanno la possibilità di potersi spingere in altre zone di mare;

Considerato che una parte rilevante dell'economia di Stintino si sostiene sull'attività di pesca;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla capitaneria di porto di Porto Torres, dalla direzione della casa di reclusione dell'Asinara, dalla questura di Sassari, dalla 15ª legione della Guardia di finanza - Comando gruppo di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

1. I pescatori professionisti iscritti presso la cooperativa dei pescatori di Stintino, esercenti la piccola pesca con unità abilitate alla pesca costiera locale, possono esercitare la propria attività nei banchi tradizionali, posti all'interno della zona vietata con il decreto ministeriale 17 maggio 1991 in premessa citato, purché mantengano una distanza di almeno 150 metri dalla costa.

Art. 2.

1. Il permesso di avvicinamento annuale verrà rilasciato dalla capitaneria di porto di Porto Torres secondo le modalità stabilite dalla medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 28 maggio 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A2646

DECRETO 29 maggio 1992.

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti norme per la pesca dei molluschi bivalvi;

Considerata la necessità di una disciplina organica e completa delle norme che regolano il settore della pesca dei molluschi bivalvi con i diversi attrezzi;

Considerato che al fine di avviare la gestione della risorsa che sempre più tende ad essere sfruttata occorre sensibilizzare ed indirizzare i pescatori al razionale prelievo di essa impedendo altresì la conflittualità con altre categorie di pescatori;

Atteso inoltre la necessità e l'opportunità di uniformare le caratteristiche delle navi e delle attrezzature abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi ad un modello di riferimento idoneo a tale tipo di pesca;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione, che hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzi diversi dalle reti a traino.

2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale per la disciplina della pesca di cui al precedente comma 1 nei limiti del mare territoriale prospiciente ciascuna regione.

Art. 2.

Gestione delle risorse

1. In attesa della entrata in vigore della disciplina della gestione dei molluschi bivalvi attraverso i consorzi di gestione dei distretti di pesca, per assicurare e garantire la gestione razionale dei molluschi bivalvi, il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare verifica periodicamente, sulla base delle ricerche espletate ai sensi dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, nonché dei dati e dei pareri scientifici acquisiti che lo sforzo di pesca sia adeguato all'entità delle risorse disponibili.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il Comitato suddetto, con propria delibera, costituisce il «Sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi».

3. Il sottocomitato, presieduto dal direttore generale della pesca marittima, è composto da altri dieci membri del Comitato di cui al precedente comma 1, prescelti nel numero di due tra quelli appartenenti all'Amministrazione statale, nel numero di tre tra i ricercatori e nel numero di cinque tra quelli appartenenti alle categorie produttive.

4. Sulla base degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle riunioni del sottocomitato il presidente può invitare rappresentanti di istituti di ricerca e delle associazioni di categoria.

5. Il sottocomitato ha il compito di proporre al Ministero della marina mercantile:

a) il numero delle navi che possono esercitare la pesca dei molluschi bivalvi;

b) i criteri per l'assegnazione di nuove autorizzazioni e per l'assegnazione delle autorizzazioni comunque disponibili, nonché per la riduzione delle autorizzazioni in eccesso rispetto alle risorse biologiche disponibili;

c) le modifiche al presente decreto per quanto riguarda le quantità giornalmente pescabili, i giorni della settimana ed i periodi dell'anno in cui è necessario sospendere l'attività di pesca;

d) altre misure dirette ad assicurare la gestione razionale delle risorse.

6. Il Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, provvede all'assegnazione ed alla revoca delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi di cui al punto *b)* del precedente comma 5.

Art. 3.

Dimensioni minime - tolleranza - controllo

1. Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono stabilite dall'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dai decreti ministeriali 4 agosto 1982 e 16 luglio 1986.

2. In ogni confezione del prodotto pescato è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste nel citato art. 89 di non più del 10% calcolato sul peso ed, ove possibile, sul volume, secondo quanto previsto dall'art. 91 del medesimo regolamento, come modificato dal decreto ministeriale 21 aprile 1983.

Art. 4.

Dichiarazione statistica

1. I proprietari o gli armatori delle navi autorizzate ad esercitare la pesca dei molluschi bivalvi e che svolgono l'attività in forma autonoma sono tenuti a comunicare, entro il giorno 15 di ciascun mese al Ministero della marima mercantile - Direzione generale della pesca marittima per il tramite degli uffici periferici competenti, i seguenti dati rieferiti al mese precedente, utilizzando i modelli *A* e *B* allegati al presente decreto:

a) gli elementi di individuazione della nave ivi compresa la potenza motrice;

b) le zone in cui è effettuata la pesca dei molluschi bivalvi;

c) la specie ed il quantitativo del prodotto pescato.

2. I dati di cui ai precedenti commi possono essere comunicati da coloro che svolgono l'attività in forme associate anche per il tramite della cooperativa di appartenenza.

3. Per l'annotazione giornaliera dei dati è istituito un quaderno per la pesca dei molluschi (allegato *C*), le cui pagine numerate sono vistate dai competenti uffici marittimi periferici.

4. Il quaderno di cui al precedente comma 3 è esibito, a richiesta, agli organi addetti alla vigilanza sulla pesca.

5. La mancata o irregolare tenuta a bordo del quaderno di pesca ed il mancato invio dei modelli *A* o *B* comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

6. I modelli *A* o *B* sostituiscono i modelli statistici semestrali limitatamente ai dati relativi alla raccolta dei molluschi bivalvi.

Art. 5.

Durata e limiti temporali dell'attività di pesca

1. Le navi di cui all'art. 11 che effettuano la pesca dei molluschi bivalvi con gli attrezzi di cui all'art. 12 possono effettuare l'attività di pesca nel limite massimo di otto ore

con esclusione delle ore notturne. Il capo del compartimento marittimo, previo parere favorevole della commissione consultiva locale per la pesca marittima, determina con propria ordinanza l'orario di pesca.

2. Le navi di cui al precedente comma 1 devono osservare il fermo dell'attività:

a) dal 1° ottobre al 31 marzo nei giorni di sabato, domenica e festivi;

b) dal 1° aprile al 30 settembre nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e festivi.

3. Il capo del compartimento marittimo, per esigenze locali, può, previo parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, fissare in luogo del mercoledì altro giorno di fermo dell'attività.

4. Nel mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso degli attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.

5. Dal 1° luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con apparecchio turbosoffiante nel mar Tirreno può essere effettuata nel limite massimo di quattro ore. L'orario è fissato con la procedura di cui al precedente comma 1.

Art. 6.

Limiti all'attività di pesca

1. La pesca dei molluschi bivalvi è vietata nei seguenti periodi:

a) vongole, cuori, longoni, e fasolari nei mesi di giugno e luglio;

b) cannolicchi in Adriatico: dal 1° aprile al 30 settembre; cannolicchi in Tirreno: dal 1° aprile al 31 maggio;

c) telline: dal 1° aprile al 31 luglio;

d) tartufi: dal 1° giugno al 31 luglio.

2. Non è consentita la pesca delle vongole veraci, delle telline e dei tartufi con attrezzo turbosoffiante.

3. La pesca delle vongole veraci nelle zone di mare non assentite in concessione è consentita esclusivamente oltre la fascia di rispetto di mezzo miglio dai limiti delle concessioni.

4. La pesca degli altri molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante, ad eccezione dei cannolicchi, deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri.

5. Durante i periodi di divieto di pesca di cui al precedente comma 1 è consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.

Nell'eventuale periodo di fermo temporaneo obbligatorio retribuito non è consentito l'esercizio di alcuna attività di pesca.

Art. 7.

Limiti quantitativi

1. Il pescato massimo giornaliero per nave con gli attrezzi di cui all'art. 12 è stabilito nelle seguenti quantità:

a) vongole longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli;

b) vongole veraci: kg 100;

c) cannolicchi: kg 300;

d) tartufi o noci: kg 100;

e) fasolari: kg 300;

f) telline: kg 100;

g) cozze pelose, mussoli e canestrelli complessivi kg 300.

Art. 8.

Controllo

1. Ai fini del controllo delle quantità massime pescabili, i molluschi bivalvi pescati devono essere sbarcati entro l'orario ed in un unico punto di sbarco stabilito per ogni porto con apposita ordinanza dal capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale.

2. Per particolari esigenze locali il Ministero della marina mercantile può autorizzare, previo parere favorevole della commissione consultiva centrale della pesca marittima, un secondo punto di sbarco a condizione che possano essere garantite le finalità di controllo.

3. Il quaderno per la pesca dei molluschi di cui al precedente art. 4 è vistato mensilmente dall'autorità marittima del porto in cui è fissato il punto di sbarco o in qualsiasi momento la medesima autorità marittima lo ritenga necessario.

Art. 9.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi è limitata alle acque del compartimento di iscrizione della nave. Il capo del compartimento, previo parere favorevole della commissione consultiva locale, può consentire la pesca dei molluschi bivalvi anche alle navi dei compartimenti contigui. In tal caso, il capo del compartimento rilascia apposita autorizzazione stabilendone la validità. Tale documento deve essere allegato alla licenza di pesca.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano fino all'entrata in vigore della normativa concernente l'istituzione dei distretti di pesca, per i molluschi bivalvi di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come integrato dall'art. 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 165.

3. Le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, già autorizzate ad esercitare i mestieri della piccola pesca (nasse e attrezzi da posta fissi), conservano le predette autorizzazioni.

4. I proprietari o gli armatori, le cui navi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abilitate all'esercizio di altri mestieri di pesca, oltre a quelli indicati nel comma precedente, sono tenuti a comunicare entro il 31 dicembre 1993 al Ministero della marina mercantile la scelta tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante ovvero quella con altri mestieri di pesca.

5. All'atto dell'esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 4 è trasmessa al Ministero della marina mercantile, per il tramite della capitaneria di porto competente, la licenza di pesca unitamente al modello 3 relativo all'archivio delle licenze di pesca.

6. In caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 4 l'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi è revocata dal Ministero della marina mercantile.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 hanno validità fino all'entrata in vigore del decreto concernente la revisione della normativa sul rilascio delle licenze di pesca di cui al punto 3.2.3 (pag. 55) del piano triennale della pesca 1991-93.

Art. 10.

Trasferimento dell'autorizzazione

1. Il Ministero della marina mercantile può concedere il trasferimento dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi con apparecchio turbosoffiante ad altra nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche di cui al comma 1 del successivo art. 11 e previo ritiro della precedente nave dall'attività di pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione.

2. Le navi di cui al precedente comma 1 non potranno comunque essere più abilitate alla pesca.

3. Il Ministero della marina mercantile concede il trasferimento dell'autorizzazione ad altro armatore esclusivamente nel caso in cui la nave sia ceduta a titolo definitivo a pescatori singoli o associati in società di persone iscritti, da almeno tre anni, nel registro dei pescatori marittimi, o a cooperative di pescatori.

4. Presso ciascun compartimento è tenuto un elenco delle navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante. In detto elenco sono annotati i dati concernenti la denominazione della nave, il numero di matricola, il tonnellaggio lordo, la potenza motrice, l'anno di costruzione dello scafo, la data di iscrizione nei registri della proprietà navale, il numero e la data di rilascio della licenza di pesca, le generalità del proprietario o dei proprietari, il numero di iscrizione nel registro delle imprese di pesca.

Art. 11.

Caratteristiche tecniche delle navi

1. Le caratteristiche tecniche della nave tipo per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato *d)* al presente decreto.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 10 è concesso esclusivamente per le navi con le caratteristiche tecniche di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di agevolare l'adeguamento delle navi alle previsioni del presente decreto le navi, attualmente in esercizio, le cui caratteristiche tecniche non siano conformi a quelle indicate nell'allegato *d)* al presente decreto, non sono ammesse agli ammodernamenti di cui al regolamento CEE n. 4028/86 e successive modifiche e alla legge n. 41/1982 e successive modificazioni.

4. Dal 31 dicembre 1992 non è consentita la detenzione e l'uso di motori ausiliari per le pompe.

Art. 12.

Caratteristiche tecniche degli attrezzi

1. Le caratteristiche tecniche degli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato *e)* al presente decreto.

2. Entro il 31 dicembre 1992 tutti gli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi dovranno essere uniformati alle caratteristiche di cui all'allegato *e)* del presente decreto.

Art. 13.

Collaudo

1. Gli attrezzi di cui al precedente art. 12 sono sottoposti a collaudo da parte dell'autorità marittima del luogo di iscrizione della nave.

2. La certificazione dell'avvenuto collaudo integra i documenti di bordo.

Art. 14.

Violazione

1. La violazione delle disposizioni del presente decreto è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 15.

Abrogazione

1. Sono abrogati tutti i decreti ministeriali disciplinanti la pesca dei molluschi bivalvi ad eccezione dei decreti ministeriali 4 agosto 1982, 21 aprile 1983 e 16 luglio 1986 nella parte richiamata dal precedente art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 29 maggio 1992

Il Ministro: FACCHIANO

ALLEGATO A

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ____________________

COOPERATIVA/DITTA____________________________
VIA____________________________________
C.A.P.________LOCALITA'______________________

AL (ufficio iscrizione nave/i)di
C.A.P.________LOCALITA'_____________

Oggetto: dichiarazione statistica art.4 D.M.

MESE_____________ANNO_________

MATRICOLA	TSL	HP	PROPRIETA'	ZONA DI PESCA	GG.	SP.	KG.
N°ISCR.RIP	N°AUTORIZZAZ.						
MATRICOLA	TSL	HP	PROPRIETA'	ZONA DI PESCA	GG.	SP.	KG.
N°ISCR.RIP	N°AUTORIZZAZ.						
MATRICOLA	TSL	HP	PROPRIETA'	ZONA DI PESCA	GG.	SP.	KG.
N°ISCR.RIP	N°AUTORIZZAZ.						
MATRICOLA	TSL	HP	PROPRIETA'	ZONA DI PESCA	GG.	SP.	KG.
N°ISCR.RIP	N°AUTORIZZAZ.						

DATA___/___/___ FIRMA__________________________

LEGENDA: SPECIE = SP. GIORNI DI PESCA = GG. QUANTITA' PESCATA = KG.
VONGOLE = V
LONGONI = L
CUORI = CR
CANNOLICCHI = CL
FASOLARI = F

ALLEGATO B

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ______________________

DITTA____
VIA____
C.A.P.________LOCALITA'______________________

AL (ufficio iscrizione nave/i)di
C.A.P.________LOCALITA'_____________

Oggetto: dichiarazione statistica art.4 D.M.

MESE_____________ANNO_________

MATRICOLA	TSL	HP	PROPRIETA'	ZONA DI PESCA	GG.	SP.	KG.
N° ISCR.RIP	N° AUTORIZZAZ.						

DATA___/___/___

FIRMA___________________________

LEGENDA: SPECIE = SP. GIORNI DI PESCA = GG. QUANTITA' PESCATA = KG.

VONGOLE = V
LONGONI = L
CUORI = CR
CANNOLICCHI = CL
FASOLARI = F

ALLEGATO C

QUADERNO PER LA PESCA DEI MOLLUSCHI D.M.________ART.4 PAG.N°______

ANNO______MESE____________

GIORNO	ZONA DI PESCA	SPECIE	KG.	GIORNO	ZONA DI PESCA	SPECIE	KG.
1				17			
2				18			
3				19			
4				20			
5				21			
6				22			
7				23			
8				24			
9				25			
10				26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15				31			
16				TOTALE COMPLESSIVO			

LEGENDA:

SPECIE		TOTALI
VONGOLE	= V	
LONGONI	= L	
CUORI	= CR	
CANNOLICCHI	= CL	
FASOLARI	= F	

VISTO MENSILE AUTORITA' MARITTIMA

____

ALLEGATO *D*

1) *Peschereccio tipo per le draghe idrauliche e gli attrezzi da traino per molluschi e rastrelli da natante.*

Il peschereccio tipo per la pesca con draga idraulica ed attrezzi da traino per molluschi deve avere le seguenti caratteristiche e limitazioni:

a) lunghezza massima tra le perpendicolari 10 m;

b) potenza massima 150 HP e 100 per i rastrelli da natante;

c) stazza lorda massimo 10 t;

d) presenza di un solo motore senza ausiliari per le pompe;

e) assenza di mantell all'elica;

f) presenza di un solo verricello per cavo di acciaio per la manovra della draga idraulica ed il recupero dell'ancora.

ALLEGATO *E*

A) DRAGHE IDRAULICHE (Turbosoffianti)

1. *Descrizione.*

Si tratta di attrezzi che penetrano nel fondo fino a qualche centimetro nel substrato e raccolgono gli organismi marini ivi annidati.

La sabbia ed il fango raccolti dall'attrezzo nel suo cammino vengono spinti fuori dall'attrezzo con una serie di getti d'acqua, mentre il molluschi vengono trattenuti.

L'attrezzo si presenta come un parallelepipedo in ferro con una lama per tagliare il sedimento ed un sistema per inviare acqua in pressione agli ugelli fissati in vari punti dell'attrezzo stesso.

La draga idraulica è caratterizzata da:

a) fronte od apertura orizzontali;

b) gabbia rigida in cui si raccoglie il prodotto pescato;

c) ugelli da cui esce l'acqua in pressione;

d) grosso tubo di mandata dell'acqua da bordo oppure nel caso di pompe sommerse collegamento a bordo con tubi per l'olio che mette in funzione la pompa sommersa.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE DRAGHE IDRAULICHE

2. *Caratteristiche e limitazioni.*

Tutte le draghe idrauliche debbono avere le seguenti caratteristiche:

larghcrezza massima del fronte o apertura orizzontale metri 3;

pressione massima sull'attrezzo 1,8 bar;

peso massimo dell'attrezzo kg 600;

la parte inferiore della gabbia dove viene raccolto il prodoto deve essere costituita da opportuni tondini metallici oppure da grigliati che garantiscono una equivalente selettività;

il traino della draga deve avvenire solamente facendo forza, tramite il verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata.

È inoltre vietato anche il montaggio di dispositivi che possano rendere possibile o facilitare il traino con l'elica, quali rinvii fissi per cavo laterali o poppieri. In ogni caso è necessario che i due cavi di traino della vongolare siano uguali.

2.1. *Caratteristiche della draga idraulica per la pesca delle vongole longoni fasolari.*

Tali draghe oltre le caratteristiche generali hanno le seguenti limitazioni:

la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a 12 mm;

sono ammesse in sostituzione dei tondini reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm oppure da lamiera perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;

il prodotto raccolto dalla vongolare deve essere separato con setacci. I setacci devono essere costituiti da tondini la cui distanza non sia inferiore a 12 mm;

sono ammesse reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm, oppure la lamiera perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;

il setaccio deve essere facilmente ispezionabile e deve essere collaudato. Vi deve inoltre essere possibilità di apertura sul lato di raccolta del prodotto.

2.2. *Caratteristiche della cannellara.*

Per cannellara si intende la draga idraulica per la cattura di cannolicchi o cappelonghe (*Solen ed Ensin*).

Oltre le caratteristiche proprie delle draghe idrauliche la cannellara è soggetta anche alle seguenti limitazioni:

presenza di ugelli che immettono acqua in pressione anche nella parte anteriore della lama che penetra nel sedimento;

la distanza tra i tondini metallici dalla parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a mm 7;

non sono ammessi in sostituzione dei tondini grigliati metallici;

non è consentito l'uso e la detenzione a bordo del setaccio; la cernita dei cannolicchi pescati deve esere effettuata manualmente ed il resto del pescato deve essere rigettato in mare ad eccezione dei vermi.

2.3. *Caratteristiche della fasolara.*

Per fasolara si intende la draga idraulica per la cattura dei fasolari (*Callista chione*).

La fasolara ha le caratteristiche proprie della draga idraulica soggetta anche alle seguenti limitazioni:

la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a mm 25;

non è consentito l'uso del setaccio.

B) ATTREZZI DA TRAINO PER MOLLUSCHI

1. *Descrizione.*

Si tratta di attrezzi che privi di getti di acqua in pressione trainati sul fondo marino staccano e trattengono molluschi bivalvi annidati nel substrato.

Sono molto diversi l'uno dall'altro per forma e dimensioni, ma generalmente consistono di una bocca rigida seguito da un corto sacco di rete tessile.

Assomigliano molto alle reti a strascico a bocca fissa quali rapido sfoglara da cui però è possibile distinguerli per alcune caratteristiche particolari quali:

larghezza della bocca o apertura orizzontale;

dimensioni di maglia del sacco in rete tessile;

assenza di apertura posteriore del sacco;

lunghezza del sacco in rete tessile molto limitata (circa uguale alla apertura orizzontale dell'attrezzo stesso).

Il traino dei suddetti attrezzi per molluschi può venire effettuato sia in linea retta che a cerchio utilizzando l'elica e/o l'ancora.

1.1. *Caratteristiche del rampone per molluschi.*

Per rampone per molluschi si intende un attrezzo la cui bocca è armata con denti in ferro per la cattura di cozze pelose (*Modiolus barbatus*) e canestrelle (*Proteopecten glaber*).

Il rampone è soggetto alle seguenti limitazioni:

la larghezza della bocca non deve essere superiore a m. 1.60;

l'apertura della maglia non deve esere inferiore a mm 50;

devono essere presenti nella parte superiore della rete tre aperture longitudinali (in direzione parallele alla direzione di avanzamento dell'attrezzo) al fine di agevolare la fuoriuscita dei detriti e degli scarti.

1.2. *Caratteristiche della sfogliare per molluschi e dell'ostreghero.*

Per sfogliare per molluschi e per ostreghero si intendono attrezzi a bocca rigida rimuniti di un sacco di raccolta per i molluschi catturati.

La bocca rigida è formata da un'asta trasversale su cui è montata una lima da piombi generalmente in catena. Il sacco di raccolta è montato sull'asta e sulla lima da piombi e può esere sia di materiale tessile (reti di fibra sintetica) o di materiale ferroso (reti di fili di acciaio o catenelle intrecciate).

La sfogliara per molluschi e l'ostreghero sono soggetti alle seguenti limitazioni:

la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;

l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 60;

non devono essere presenti le slitte che vincolano l'apertura verticale della fogliara per le sogliole.

1.3. *Regolamentazione del rampone tradizionale e della cassa.*

Per rampone tradizionale e per cassa si intendono due attrezzi con bocca rigida formata da un rettangolo di tondino di ferro a cui è armato un sacco di rete.

Il rampone tradizionale e la cassa sono soggetti anche alle seguenti limitazioni:

la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;

l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50.

C) RASTRELLI DA NATANTE (Draga manuale)

1.1. *Descrizione.*

Rastrelli da natante sono attrezzi a bocca rigida con la parte. inferiore della bocca armata con lunghi denti di ferro mentre la parte superiore è normalmente un semicerchio di cui la parte inferiore è il diametro. Alla bocca è montato un sacco in rete per la raccolta dei molluschi.

Il rastrello a denti è fornito di un corto manico 1-2 mentri che ha lo scopo di regolare l'inclinazione di denti rispetto al fondo.

I denti molto lunghi, circa 30 cm e molto affilati per penetrare bene nel substrato e raccogliere i molluschi, sono montati molto vicini l'uno all'altro, per evitare che i molluschi possano sfuggire alla cattura passando tra un dente e l'altro.

Il sacco è fermato da una sola pezza di rete ed ha il solo scopo di raccogliere e trattenere i molluschi in esso convogliati dal rastrello.

Il traino deve avvenire tramite il recupero dell'ancora con verricello. Ogni natante tira due attrezzi con un cavo ciascuno che agisce direttamente sulla bocca del rastrello. Le modalità di fissaggio del manico al cavo di traino. permettono di regolare l'inclinazione dei denti rispetto al fondo. Scopo del manico è solo questa regolazione.

Il salpamento è manuale senza uso dei verricelli meccanici né di albero e bigo od arcone di poppa che sono assenti dai natanti tradizionali che usano questo attrezzo.

2. *Caratteristiche.*

Il rastrello da natante deve avere le seguenti caratteristiche:

la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,50;

l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 20 per la pesca delle telline e a mm 30 per gli altri molluschi;

il sacco di raccolta in rete tessile non deve avere lunghezza superiore a m 2.00.

Per quanto riguarda il natante esso è soggetto alle seguenti limitazioni;

la stazza non deve essere superiore a 10 t;

la potenza del motore non deve essere superiore a 100 HP.

2. *Rastrelli a piedi e rastrelli senza ausilio di forza motrice.*

2.1. Descrizione.

Per rastrelli a piedi e rastrello senza ausilio di forza motrice si intendono attrezzi per la cattura di molluschi, azionati esclusivamente da energia umana.

Ve ne sono essenzialmente di due tipi; infatti la bocca inferiormente può essere provvista di una lama metallica (come nel caso della vongolara manuale), o di denti (come nel caso del rastrello a denti).

L'attrezzo può essere fornito di sacco in rete tessile o cesto di raccolta in rete o grigliato metallico.

L'attrezzo può essere adoperato a piedi o da bordo di un natante, in quest'ultimo caso il traino ed il recupero sono totalmente manuali.

92A2644

DECRETO 29 maggio 1992.

Modalità tecniche di attuazione del fermo temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vita la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1982, n. 165, riguardante il piano per la razionalizzazione della pesca marittima;

Visto il regolamento CEE n. 4028/86 così come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90;

Vista la legge 5 febbraio 1991, n. 71, sulla disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle navi da pesca la quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il compito di stabilire con proprio decreto le modalità tecniche di attuazione della legge medesima, nonché i periodi di fermo dell'attività di pesca;

Sentiti il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica, il Comitato nazionale di gestione e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

1. Il fermo temporaneo obbligatorio di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 71, è effettuato per il 1992 per quarantacinque giorni, da tutte le navi che esercitano la pesca costiera (locale e ravvicinata) e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico che non operino in base ad accordi di pesca in mari territoriali di altri Stati e per trenta giorni consecutivi da tutte le navi abilitate alla pesca con turbosoffiante.

Art. 2.

1. Nell'anno 1992 il fermo per le unità abilitate ai sistemi a strascico e traino pelagico è articolato come segue:

dal 25 luglio al 7 settembre devono fermarsi tutte le navi iscritte nei compartimenti marittimi di Brindisi, Bari, Molfetta, Manfredonia, Pescara, San Benedetto del Tronto, Ancona, Rimini, Ravenna, Chioggia, Venezia, Monfalcone e Trieste.

Sono escluse dall'effettuazione del fermo nel periodo suindicato le navi che, iscritte nei suddetti compartimenti marittimi, si trovano in Tirreno ad effettuare la campagna di pesca dei gamberi di profondità;

dal 16 settembre al 30 ottobre devono fermarsi tutte le navi iscritte nei compartimenti marittimi di Imperia, Savona, La Spezia, Marina di Carrara, Viareggio, Livorno, Portoferraio, Civitavecchia, Roma, Gaeta, Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, Vibo Valentia Marina, Reggio Calabria, Crotone, Taranto e Gallipoli.

Effettueranno altresì il fermo le navi iscritte nei compartimenti marittimi del mare Adriatico che si trovano nel Tirreno ad effettuare la campagna dei gamberi di profondità.

2. Nell'anno 1992 il fermo per le unità abilitate al sistema turbosoffiante è fissato dal 1° al 31 agosto.

Art. 3.

1. Durante il periodo di fermo retribuito le navi sono considerate armate a tutti gli effetti e conseguentemente ne è vietata l'utilizzazione per attività diverse, ivi comprese le attività di pesca-turismo di cui all'art. 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, è consentita l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle navi e l'effettuazione delle operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, che scadano durante il periodo di fermo.

Art. 4.

1. I documenti di bordo e, per le unità per le quali sia stato rilasciato, il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo di combustibile della nave che effettua il fermo, devono essere depositati, a cura dell'armatore, presso gli uffici marittimi entro il giorno precedente a quello di inizio del periodo di fermo, nell'orario fissato da ciascun ufficio marittimo in modo da tener conto, per quanto possibile, del ritorno dalla giornata di pesca.

2. Entro tre giorni dall'inizio del periodo di cui al precedente art. 1, per le navi che si sono fermate in porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo competente gli estremi di identificazione della nave e la data di inizio del fermo dell'unità.

3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto.

4. Ciascuna capitaneria di porto, per le navi iscritte nei registri tenuti presso gli uffici del compartimento, comunica, entro quindici giorni dall'inizio di ciascun periodo di fermo, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario, per la corresponsione dei premi spettanti agli armatori ai sensi degli articoli successivi.

Art. 5.

1. Al termine del periodo di fermo, l'autorità marittima competente rilascia per ciascuna nave un'attestazione, secondo lo schema allegato *A*, da cui risulti il periodo di fermo effettuato.

Art. 6.

1. All'armatore la cui nave abbia effettuato il fermo, è concesso un premio, nella misura indicata nell'allegato *B*, a condizione che l'unità:

1) sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotata nei registri delle imprese di pesca;

2) sia abilitata, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o a traino pelagico e/o con turbosoffiante nei periodi stabiliti per il fermo;

3) non sia in disarmo da oltre un mese prima dell'inizio del periodo di fermo di cui al precedente art. 1; la disposizione non si applica alle unità abilitate all'esercizio della pesca con turbosoffiante,

e che l'armatore e le società di armamento:

a) abbiano esercitato l'attività di pesca o abbiano sostituito una nave che ha esercitato l'attività di pesca per almeno centoventi giorni nel corso dell'anno civile precedente quello del fermo temporaneo obbligatorio disposto ai sensi del precedente art. 1;

b) abbiano osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite nel presente decreto;

c) siano iscritti nei registri delle imprese di pesca;

d) non siano incorsi in provvedimenti sanzionatori comminati dall'autorità giudiziaria per violazione di norme sulla pesca, in base ai quali sia stata loro inibita l'attività di pesca, anche per una sola frazione del periodo di fermo.

2. La mancanza di una sola delle condizioni di cui al precedente comma, comporta l'inammissibilità della domanda di erogazione del premio, pur rimanendo l'obbligo per l'armatore di osservare il fermo nel periodo stabilito.

3. È comunque consentito il pagamento del premio nel caso di nave pignorata, che rimanga nella disponibilità dell'armatore con facoltà di esercizio dell'attività di pesca.

4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 71, per la nave, obbligata ad osservare sia il fermo della pesca a strascico o a traino pelagico che quello della pesca con turbosoffiante, è corrisposto esclusivamente il premio previsto per il fermo della pesca a strascico.

5. Alle navi da pesca abilitate all'esercizio di altri sistemi di pesca, oltre lo strascico, la volante e la turbosoffiante, è consentita l'attività di pesca ovvero di acquacoltura o mitilicoltura nel periodo di fermo alle seguenti condizioni:

a) che venga temporaneamente sospesa l'abilitazione alla pesca a strascico e/o volante e/o turbosoffiante per tutto il periodo di fermo, nonché per i trenta giorni precedenti e successivi a tale periodo. A tal fine l'armatore è tenuto a presentare la licenza di pesca presso un ufficio marittimo, entro il termine perentorio dei trenta giorni precedenti l'inizio del fermo, per l'annotazione della sospensione temporanea dell'abilitazione ai sistemi di pesca. Detta annotazione dovrà essere cancellata non prima del trentesimo giorno successivo al completamento del periodo di fermo;

b) che vengano sbarcate o sigillate le attrezzature attinenti ai sistemi coperti da fermo (reti e divergenti e/o draga idraulica) per l'intero periodo di cui alla precedente lettera *a)*.

Art. 7.

1. Ai fini della corresponsione del premio:

a) l'età della nave si computa in anni calcolati dall'entrata in esercizio fino alla data di inizio del periodo di fermo;

b) la stazza lorda da prendere a base per il calcolo è quella risultante alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 71.

Art. 8.

1. A coloro che compongono l'equipaggio all'inizio del periodo di fermo e che risultino regolarmente imbarcati almeno sessanta giorni prima del periodo suddetto è concessa l'indennità giornaliera per tutto il periodo di fermo retribuito della nave.

2. La predetta indennità non è concessa in alcuna misura nel caso di sbarco volontario durante il periodo di fermo.

3. Nel caso di sbarco di un componente dell'equipaggio durante il periodo di fermo determinato da causa di forza maggiore, accertata dall'autorità marittima, l'indennità è corrisposta fino alla data dello sbarco.

Art. 9.

1. Al fine di assicurare ai marittimi imbarcati la corresponsione del premio di fermo temporaneo ad essi spettante, l'armatore, all'atto della presentazione dei documenti richiesti per il pagamento dell'intero ammontare del premio, è tenuto a produrre una dichiarazione nella quale venga specificato il trattamento economico del personale imbarcato, le relative contribuzioni previdenziali, nonché l'effettuazione degli adempimenti di cui al punto 4.

2. L'autorità marittima competente acquisisce, all'atto del pagamento del premio di fermo temporaneo obbligatorio, una dichiarazione da parte dell'armatore concernente il trattamento economico del personale marittimo imbarcato durante il periodo di fermo obbligatorio.

3. L'armatore è tenuto, entro dieci giorni dal pagamento del premio, a presentare per il personale marittimo imbarcato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente l'avvenuta corresponsione degli importi spettanti ai marittimi imbarcati.

4. L'armatore è tenuto a pagare ai marittimi imbarcati, oltre all'indennità giornaliera di cui al presente decreto, la differenza tra l'indennità medesima ed il minimo garantito dal contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti.

Art. 10.

1. Al fine di conseguire l'erogazione delle somme spettanti l'armatore deve presentare alla capitaneria di porto di cui al comma 4 del precedente art. 4 domanda in quadruplice copia, di cui una in bollo, secondo lo schema allegato C.

2. L'autorità marittima, nella cui giurisdizione territoriale la nave ha osservato il periodo di fermo, attesta sulla predetta domanda il periodo di fermo effettuato ed il regolare imbarco dell'equipaggio.

Art. 11.

1. Sul premio di fermo spettante per la nave è operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto operate è versato a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del premio al bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 6°, cap. 1028 «Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni dello Stato, ecc.», ed è comunicato al competente ufficio delle imposte ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

3. La ritenuta d'acconto di cui al precedente comma 1 non si applica sulle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera spettante per gli equipaggi.

4. Le ritenute erariali sulle somme di cui al precedente comma 3 sono operate e versate all'erario dall'armatore.

Art. 12.

1. Il premio di fermo e le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposti all'armatore a mezzo di un unico ordine di pagamento, da eseguirsi, salvo diversa richiesta dell'interessato, con emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore del creditore, con arrotondamento alle L. 5.000 inferiori, sulla base di un «prospetto di liquidazione» redatto secondo lo schema allegato *D*. Copia del suddetto prospetto è consegnata all'armatore.

Art. 13.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle unità iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna che disciplinano con leggi regionali modalità e tempi di fermo delle navi medesime.

2. Alle navi di cui al precedente comma 1 è fatto divieto di esercitare la pesca a strascico e/o a traino pelagico nelle acque prospicienti i compartimenti marittimi delle altre regioni nei periodi di attuazione del fermo ai sensi del presente decreto e comunque oltre il limite del mare territoriale dei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna ad eccezione delle navi che esercitano per consuetudine la pesca nelle acque del canale di Sicilia.

Art. 14.

1. Allo scopo di assicurare un incremento costante delle risorse biologiche del mare e di non vanificare gli effetti del fermo, le unità abilitate allo strascico e al traino pelagico sono obbligate a sospendere l'attività durante l'arco dell'anno nei giorni di sabato e domenica anche se abilitate ad altri sistemi di pesca.

2. Le navi esercitanti la pesca a traino con campagne di pesca superiori a 96 ore sono tenute ad effettuare un periodo mensile di fermo pari al numero dei sabati e domeniche presenti in ciascun mese calendario.

3. Durante il periodo di fermo spetta comunque al personale imbarcato la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. All'inizio di ciascun anno le navi che intendono effettuare il fermo tecnico ai sensi del secondo comma del presente articolo dovranno darne comunicazione al compartimento marittimo di iscrizione della nave.

5. I documenti di bordo e, per le unità per le quali sia stato rilasciato, il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo di combustibile sono depositati, nei periodi di cui ai precedenti commi 1 e 2 presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 4.

6. Nei periodi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si fa luogo al recupero di eventuali giornate di inattività a causa di avverse condizioni meteomarine.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna che operino oltre il limite del mare territoriale dei suddetti compartimenti; fanno eccezione le navi che esercitano per consuetudine la pesca nelle acque del canale di Sicilia.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1992

Il Ministro: FACCHIANO

ALLEGATO *A*

DICHIARAZIONE

Si dichiara che il M/p ....
n. .... di matricola o del R.N.M.G. di ....
ha effettuato nell'anno 19.......... il fermo temporaneo obbligatorio nel periodo dal .... al ....

Il comandante

....

ALLEGATO *B*

TABELLA DEI PREMI DI FERMO TEMPORANEO

Classi di stazza lorda	Premio giornaliero per le navi aventi meno di 10 anni	Premio giornaliero per le navi aventi più di dieci anni
Navi inferiori a 12 metri tra le perpendicolari:		
Meno di 70 t.s.l.	135.000	110.000
Navi di lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a 12 metri: (Regolamenti CEE n. 4028/86 e n. 3944/90 - Cambio ECU L. 1.613)		
Meno di 70 t.s.l.	322.600	241.950
Da 70 a meno 100 t.s.l.	483.900	403.250
Da 100 a meno 200 t.s.l.	967.800	645.200
Da 200 a meno 300 t.s.l.	1.532.350	1.129.100
Da 300 a meno 500 t.s.l.	1.935.600	1.613.000
Da 500 a meno 1.000 t.s.l.	2.419.500	2.016.850
Da 1.000 a meno 1.500 t.s.l.	3.226.000	2.742.100
Da 1.500 a meno 2.000 t.s.l.	3.871.200	3.387.300
Da 2.000 a meno 2.500 t.s.l.	4.355.100	3.709.900
Da 2.500 a meno 3.000 t.s.l.	5.000.300	4.193.800
Da 3.000 e più t.s.l.	5.645.500	4.839.000

ALLEGATO *C*

Alla capitaneria di porto di ....

La sottoscritta ditta .... con sede in .... via ....
codice fiscale o partita I.V.A. n. .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatrice del M/p .... n. .... di matricola o del R.N.M.G. di .... di .... t.s.l., con apparato propulsore di .... HP, entrato in esercizio in data .... con l'equipaggio composto da:

....
....
....
....

che ha effettuato il fermo temporaneo obbligatorio per l'anno .... dal .... al .... chiede la corresponsione del relativo premio e dell'indennità per l'equipaggio, come risulta dalla documentazione che allega.

.... Lì, ...
Firma ....

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha effettuato il fermo temporaneo obbligatorio nel periodo sopraindicato, che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

.... Lì, ...

Timbro e firma
dell'autorità marittima

....

ALLEGATO *D*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

M/p .... n. .... di matricola o del R.N.M.G. di .... di .... t.s.l. e di n. .... anni compiuti abilitato alla pesca con sistema ....

Vista l'attestazione dell'autorità marittima apposta sulla domanda presentata dalla ditta armatrice, accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite per il fermo temporaneo obbligatorio dell'anno 19......, si dispone la corresponsione di quanto segue:

a) Premio di fermo temporaneo:
L. .... × gg. .... L. ....

b) Ritenuta d'acconto del 4% . . . . L. ....

Differenza . . . L. ....

c) Indennità giornaliera equipaggio:
L. 25.000 × persone n. ...... × gg. ...... L. ....

Totale . . . L. ....

d) Bollo di quietanza ed arrotondamento. L. .... ±

Importo netto da corrispondere . . . . . . L. ....

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo ...., anno finanziario 19........, viene emesso l'ordinativo di pagamento n. .... in data .... di L. .... sull'ordine di accreditamento n. .... del ....

L'ufficiale di cassa .... *Il comandante* ....

92A2645

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 maggio 1992.

Iscrizione nel ruolo speciale degli agenti di cambio operanti nelle società di intermediazione mobiliare sinora autorizzate ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, sulla disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto l'art. 7, quarto comma, della legge n. 1 citata, che istituisce presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale nel quale sono iscritti gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare nonché quelli di cui le società in parola si avvalgono;

Visto il decreto ministeriale n. 800229 del 22 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1992, con il quale viene istituito il ruolo speciale degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della legge n. 1 predetta;

Viste le note n. 92000775 dell'11 febbraio 1992 e n. 92001243 del 28 febbraio 1992 con le quali la Consob ha comunicato di non aver nulla in contrario all'iscrizione nel ruolo speciale di cui all'art. 7, quarto comma, della legge n. 1 citata degli agenti di cambio operanti nelle società di intermediazione mobiliare sinora autorizzate ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Considerato, che la dott.ssa Anna Filippini, non può essere iscritta nel predetto ruolo speciale in quanto è stata dichiarata fallita dal tribunale di Milano con sentenza emessa in data 24 marzo 1992 e depositata in data 1° aprile 1992, ed è stata conseguentemente revocata dalla carica di agente di cambio con decreto del Ministro del tesoro n. 801285 del 2 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1992, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 253, in conformità a quanto previsto dagli articoli 9, punto 2 e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dall'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, a decorrere dalla data della sentenza citata;

Ritenuto che si possa procedere all'iscrizione del ruolo speciale degli agenti di cambio operanti nelle società di intermediazione mobiliare sinora autorizzate con esclusione della dott.ssa Anna Filippini;

Decreta:

Sono iscritti nel ruolo speciale, istituito presso il Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, i seguenti agenti di cambio:

dott. Enrico Alberti;
dott. Alberto Albertini;
dott. Isidoro Albertini;
dott. Francesco Aletti;
dott. Urbano Aletti;
dott. Giorgio Aloisio de Gaspari;
dott. Renzo Arnaboldi;
dott. Paolo Azzoni;
dott. Giorgio Baroffio;
dott. Leonardo Belloni;
dott. Maurizio Belloni;
dott. Giancarlo Bergancini;
dott. Gianfranco Berti;
dott. Lorenzo Berti;
dott. Patrizio Bertolini;
dott. Massimo Boffa;
dott. Guido Bonaventura;
dott. Paolo Borroni;
dott. Bruno Bottazzi;
dott. Ezio Buffa;
dott. Sidney Calvi;
dott. Gianfranco Campisi;
dott. Alessandro Campos-Venuti;
dott. Vittorio Coen;
dott. Guido Colomba;
dott. Leonzio Combi;
dott. Vincenzo Comi;
dott. Giorgio Confalonieri;
dott. Primo Alberto Cozzi;
dott. Edgardo Crippa;
dott. Giovanni Croce;
dott. Gianpaolo Crosetto;
dott. Antonio De Asmundis;
dott. Piero Del Vecchio;
dott. Lorenzo Dubini;
dott. Giuseppe Dugo;
dott. Ernesto Fietta;
dott. Alessandro Forti;
dott. Filippo Forti;
dott. Ettore Fumagalli;
dott. Gianpaolo Gamba;
dott. Luigi Gamba;
dott. Leonida Gaudenzi;
dott. Luigi Ghezzi;
dott. Antonio Gioffredi;
dott. Guido Giubergia;

dott. Amedeo Giurazza;
dott. Francesco Giussani;
dott. Riccardo Lais;
dott. Ludovico Lanella;
dott. Giuliano Legnani;
dott. Dario Leonzio;
dott. Angelo Lombardi;
dott. Luciano Lunatici;
dott. Amedeo Mach di Palmstein;
dott. Brunetto Mancini;
dott. Franco Marinoni;
dott. Gianluigi Matturri;
dott. Aldo Menicatti;
dott. Giovanni Luigi Milla;
dott. Andrea Mori;
dott. Massimo Mortari;
dott. Piero Mortari;
dott. Paolo Murchio;
dott. Angelo Nattino;
dott. Luciano Oriani;
dott. Walter Panigada;
dott. Carlo Pastorino;
dott. Luigi Pedercini;
dott. Gianfranco Preziuso;
dott. Fabrizio Puccini;
dott. Roberto Rampini;
dott. Ezio Reali;
dott. Carlo Revelli - agente di cambio fuori ruolo;
dott. Roberto Ruggiero;
dott.ssa Carla Rusticelli;
dott. Marco Stefano Sala;
dott. Antonio Scala;
dott. Giuseppe Scandellari - agente di cambio fuori ruolo;
dott. Aldo Scarrone;
dott.ssa Maria Teresa Sersale;
dott. Raimondo Maria Smargiassi;
dott. Michele Solbiati;
dott. Giovanni Soldan;
dott. Antonio Sommariva;
dott. Domenico Sommariva;
dott. Paolo Sommariva - agente di cambio fuori ruolo;
dott. Giorgio Squadrilli;
dott. Massimo Squadrilli;
dott. Giorgio Tagi;
dott. Roberto Tedeschi;
dott. Fulvio Toso;
dott. Attilio Ventura;
dott. Mario Zaffaroni;
dott. Renzo Zaffaroni;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

92A2619

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

ORDINANZA 2 giugno 1992.

Misure idonee ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale e di esami finali nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione alle date fissate nel calendario scolastico relativo all'anno scolastico 1991-92.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15;

Visto il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, concernente la disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto «scuola», in ordine al quale sono state sentite le organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991;

Vista la deliberazione del 30 luglio 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale, «per rimuovere un persistente contrasto in ordine alla inammissibilità di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali ed esami» di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, dell'indicato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio complessivo sul citato protocollo d'intesa dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni degli utenti, ha assunto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della predetta legge 12 giugno 1990, n. 146, il «lodo» con il quale ha giudicato «che quanto previsto dalla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 2 del protocollo del 25 luglio 1991 aderisca alla lettera ed alla *ratio* della legge n. 146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo.», motivando che:

«*a)* lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami è legislativamente individuato come oggetto d'una prestazione indispensabile per garantire la realizzazione dell'interesse costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art. 1, comma 2, lettera *d*, della legge n. 146/1990)»;

«*b)* il testo legislativo non permette di isolare, all'interno dell'insieme delle modalità di svolgimento predeterminate dalle competenti autorità scolastiche, quelle modificabili unilateralmente per esercizio del diritto di sciopero»;

Vista la deliberazione del 10 ottobre 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con la quale, a scioglimento della riserva in precedenza indicata, ha valutato «idoneo» nella sua interezza il citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, motivando che tale protocollo «realizza il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col godimento del diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato, ai sensi della lettera *a)* dell'art. 13 della legge n. 146/1990»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991 contenente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ed, in particolare, la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 8 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, per i casi di conflitto di lavoro riguardanti dipendenti pubblici dei comparti individuati con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Viste le note delle organizzazioni: Sindacato nazionale precari della scuola italiana (SINAPSI), GILDA nazionale dei comitati di base degli insegnanti, Confederazione italiana sindacati addetti ai servizi (CISAS) - Comparto scuola, Federazione italiana scuola (FIS), Organizzazione COBAS scuola - aderente alla UNICOBAS, COBAS - Comitati di base della scuola, Sindacato nazionale docenti (SINAD) e ALPI-Quadri - Associazione liberi professori italiani, con le quali le menzionate organizzazioni hanno comunicato la proclamazione di scioperi nazionali per il personale del comparto scuola, diretti in particolare «al blocco degli scrutini finali e degli esami finali»;

Vista la nota n. 19191 del 27 maggio 1992, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto riguardanti l'astensione dall'effettuazione delle operazioni di scrutini finali e di esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione, e la mancata regolare prestazione delle consuete attività di svolgimento degli scrutini medesimi nel termine stabilito dal calendario scolastico per la pubblicazione degli scrutini stessi, nonché un eventuale differimento degli esami finali, costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera *d)*;

Considerato che l'obbligo per l'esplicazione delle predette attività discende, in caso di sciopero, direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera *d)* della legge 12 giugno 1990, n. 146, in quanto tali attività sono ritenute prestazioni indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento del servizio pubblico essenziale «istruzione pubblica» per garantire, nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all'istruzione; previsione contenuta peraltro in analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, e nell'art. 2, comma 1, lettera *h)* del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991;

Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e del 5 giugno 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con le quali, rispettivamente, è stato precisato che gli scioperi interessanti le attività di non insegnamento sono soggetti alla disciplina recata dalla suddetta legge n. 146/1990 ed è stato ribadito quanto contenuto nella disposizione dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990 «che non ammette differimenti nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami»;

Viste, in particolare, le deliberazioni del 28 maggio 1992 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con le quali le azioni di sciopero in precedenza indicate sono state valutate negativamente, motivando che tali azioni sono in contrasto con la vigente normativa in materia:

a) «in quanto contrasta col disposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990, il quale esclude — come il richiamato protocollo d'intesa esplicitamente conferma — la differibilità dello svolgimento delle operazioni inerenti agli scrutini finali»;

b) in quanto. «in base all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 valutato idoneo dalla commissione in data 10 ottobre 1991 prevede che le attività relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione per gli esami, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con modalità previste dal calendario scolastico»;

Atteso che, nonostante che ai promotori delle azioni di sciopero in precedenza menzionate siano stati ritualmente rivolti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990 sopra citata, inviti a desistere dai comportamenti determinanti l'indicata situazione di pericolo, non sono cessate le agitazioni e, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetto;

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere, che — in relazione al citato termine di pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di inizio delle prove degli esami finali in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale — impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con le organizzazioni dei lavoratori che hanno promosso le azioni di sciopero;

Considerata la necessità di assicurare la salvaguardia dell'interesse alla regolare effettuazione e conclusione degli scrutini finali e degli esami finali: interesse risalente a diritto costituzionalmente garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dall'attuazione delle programmate azioni di sciopero, così sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;

Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di sciopero con le modalità indicate in precedenza si traduce anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il regolare svolgimento degli esami stessi;

Considerato, infine, che le attività inerenti agli scrutini finali ed esami finali — ritenute, come sopra detto, prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, e dell'art. 2, comma 1, lettera *h)* del menzionato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 — rientrano negli obblighi di servizio come individuati nell'art. 14, comma 2, e nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, e che le stesse consuete attività, per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni, oltre che del personale docente, anche del necessario personale direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Ordina:

Art. 1.

Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione

1. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di scrutini finali e di esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione, alle date fissate nel calendario relativo all'anno scolastico 1991-92.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 2.

Adempimenti dei responsabili degli uffici scolastici provinciali e dei capi d'istituto

1. I capi d'istituto — o i loro delegati, o, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente designati dai provveditori agli studi, o da chi li sostituisce, in base alle disposizioni vigenti, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — provvedono, alle date previste, alla convocazione dei consigli di classe invitando formalmente i docenti a prendervi parte, anche per gli effetti di cui agli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Qualora le operazioni di scrutini finali e di esami finali non possano essere iniziate, effettuate o completate alle date previste, a causa dell'astensione dei docenti dalle attività di scrutinio finale o di esame finale, ovvero per comportamenti non rientranti nella consueta esplicazione delle attività medesime, i provveditori agli studi — o chi li sostituisce, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — ed i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla sostituzione dei docenti che, comunque, non partecipano alle operazioni di scrutinio finale o di esame finale, ovvero che, non prestando la consueta attività, ne impediscono l'inizio e la conclusione alle date previste dal calendario scolastico. In tale ultima ipotesi alla sostituzione dei docenti inadempienti si provvede in tempo utile a garantire comunque la conclusione degli scrutini finali alle date fissate ed il regolare inizio e conclusione degli esami finali, in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.

3. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — in relazione alle esigenze di natura amministrativa, tecnica ed ausiliaria collegate direttamente o immediatamente strumentali alle consuete attività relative agli scrutini finali ed agli esami finali, assicurano che siano effettuate le predette prestazioni da parte del relativo necessario personale.

4. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — sono tenuti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso in cui il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza, a procedere nei confronti dell'indicato personale alla contestazione della violazione delle citate disposizioni, immediatamente, ove possibile, ovvero a mezzo di notificazione, redigendone, in entrambi i casi, apposito processo verbale, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. A conclusione delle programmate azioni di sciopero i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — comunicano ai competenti provveditori agli studi e questi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — al Ministro della pubblica istruzione i nominativi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario che non abbia svolto le prestazioni richieste, ovvero abbia assunto comportamenti non rientranti nel consueto svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Unitamente ai predetti nominativi sono trasmessi altresì i processi verbali relativi alle contestazioni indicate nel comma 4 del presente articolo.

6. I provveditori agli studi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — sono tenuti agli stessi adempimenti previsti nei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non ottemperino alle disposizioni della presente ordinanza i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del medesimo presente articolo.

Art. 3.

Obblighi del personale scolastico

1. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 — sono tenuti, oltre a svolgere gli adempimenti di cui al citato art. 2, a prestare la propria consueta attività nello svolgimento delle operazioni di scrutini finali e degli esami finali.

2. I docenti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, sono tenuti alle operazioni di scrutini finali ed esami finali, che costituiscono, per i docenti medesimi, obbligo di servizio. Dette prestazioni di lavoro devono realizzarsi mediante lo svolgimento della consueta attività, che, anche in riferimento al richiamo espressamente contenuto nell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, non può esternarsi in comportamenti meramente dilatori o, comunque, non corrispondenti al normale andamento delle attività che solitamente si svolgono nel corso delle operazioni di scrutini finali o di esami finali con l'intento di protrarne surrettiziamente la conclusione.

3. Il necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è tenuto allo svolgimento delle consuete prestazioni collegate direttamente, o immediatamente strumentali, alle attività di scrutini finali ed esami finali.

Art. 4.

Sanzioni

1. Il Ministro della pubblica istruzione comunica al Ministro per la funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, unitamente alle contestazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 2.

2. Il personale che non adempie alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono irrogate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. Avverso il decreto di irrogazione di dette sanzioni è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In caso di inosservanza da parte del personale scolastico delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, i provveditori agli studi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — ed i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art 2, comma 1—, ferme restando le sanzioni previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, danno, comunque, avvio, nelle forme di rito e nell'ambito delle rispettive competenze, al procedimento disciplinare a carico del citato personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza è comunicata:

a) al Ministro della pubblica istruzione, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai responsabili degli uffici scolastici provinciali, i quali — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — a loro volta, ne curano l'inoltro a tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione dipendenti per l'affissione, a cura dei capi d'istituto — o di chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 — ai rispettivi albi;

b) al Sindacato nazionale precari della scuola italiana (SINAPSI), nella persona del legale rappresentante;

c) alla GILDA nazionale dei comitati di base degli insegnanti, nella persona del legale rappresentante;

d) alla Confederazione italiana sindacati addetti ai servizi (CISAS) - Comparto scuola, nella persona del legale rappresentante;

e) alla Federazione italiana scuola (FIS), nella persona del legale rappresentante;

f) alla Organizzazione COBAS scuola - aderente alla UNICOBAS, nella persona del legale rappresentante;

g) ai COBAS - Comitati di base della scuola, nella persona del legale rappresentante;

h) al Sindacato nazionale docenti (SINAD), nella persona del legale rappresentante;

i) all'ALPI-Quadri - Associazione liberi professori italiani, nella persona del legale rappresentante;

l) all'ente RAI-TV, nella persona del legale rappresentante, affinché provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, a dare notizia del contenuto della presente ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.

2. La Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati nel comma 1 del presente articolo sub lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i)* e *l)*.

Art. 6.

Efficacia temporale

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto immediatamente, a decorrere dalla data della sua emanazione, e fino alla conclusione, in ciascuna scuola ed istituto scolastico di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale, delle operazioni di scrutini finali ed esami finali per l'anno scolastico 1991-92. Dell'avvenuta conclusione delle operazioni i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 — daranno comunicazione ai competenti provveditori agli studi, i quali — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — a loro volta, daranno comunicazione al Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Norme finali

1. Della presente ordinanza viene data comunicazione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro: GASPARI

92A2631

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio onorario in Gaborone (Botswana)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Ada Torello Viera, agente consolare onorario in Gaborone (Botswana), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato del Botswana, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka di istanze di certificazione e di atti da sottoporre a vidimazione o legalizzazione;

e) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka di passaporti italiani e stranieri;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A2632

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari degli uffici onorari in Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Fausto Barbonari, console onorario in Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), con circoscrizione territoriale comprendente il Dipartimento di Santa Cruz, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in La Paz degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

f) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in La Paz;

g) rilascio di procure speciali per le quali la legge non richieda la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A2633

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Amici del centro per la sclerosi multipla dell'ospedale S. Raffaele», in Milano.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1992, l'associazione «Amici del centro per la sclerosi multipla dell'ospedale S. Raffaele - A.C.E.S.M. - H.S.R.» di Milano, è stata riconosciuta giuridicamente e contestualmente è stato approvato l'allegato statuto composto di ventuno articoli, munito dell'apposito visto.

92A2635

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 27 aprile 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Michelina Leuzzi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Roberto Carino, notaio in Bari, numero di repertorio 57674/9457 e consistente nella somma di L. 82.185.025.

92A2636

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 27 aprile 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Emma Silvia Taschini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Grazia Coppola, notaio in Gazaniga, numero di repertorio 79265/8963 e consistente nella somma di L. 5.000.000.

92A2637

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 24 aprile 1992, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Vittorio Ferreri con testamento olografo per atto dott. Erminio Laurora, notaio in Roma, numero di repertorio 60304 e consistente nella somma di L. 16.000.000.

92A2638

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 24 aprile 1992, l'Associazione volontari italiani del sangue di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Albina Rognoni con testamento olografo per atto dott. Angelo Magnani, notaio in Pavia, numero di repertorio 4625 e consistente nella somma di L. 50.000.000.

92A2639

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Disciplina dei rapporti commerciali con le Repubbliche di Serbia e Montenegro

Si comunica che con regolamento (CEE) del Consiglio e con decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, entrambi in corso di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, è stato, tra l'altro, disposto, a decorrere dal 31 maggio 1992, il divieto:

1) della introduzione nel territorio della Comunità di qualsiasi prodotto originario o proveniente dalla Serbia e dal Montenegro, con esclusione di quelli esportati prima del 31 maggio 1992;

2) dell'esportazione verso tali Paesi di qualsiasi prodotto originario della Comunità o proveniente dalla Comunità.

Pertanto sono sospesi tutte le eventuali autorizzazioni e tutti gli altri atti amministrativi relativi all'importazione da detti Paesi o all'esportazione verso detti Paesi, già concessi e tuttora in corso di validità.

Eccezioni sono previste nei citati regolamenti relativamente alle esportazioni di prodotti per usi strettamente medici e di prodotti alimentari, che sono sottoposte a preventiva autorizzazione di questo Ministero - D.G. importazioni ed esportazioni.

In base ai suddetti provvedimenti comunitari, sono inoltre vietate:

1) qualsiasi attività avente ad oggetto la promozione, diretta o indiretta, di transazioni commerciali;

2) la fornitura di servizi non finanziari il cui obiettivo o effetto è, direttamente o indirettamente, la promozione dell'economia della Serbia e del Montenegro.

Per una puntuale verifica dei divieti introdotti si rinvia ai richiamati provvedimenti comunitari.

92A2687

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.20